

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3675 del 01/08/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CASEARIA SANT'ANNA SRL per l'impianto destinato ad attività di Caseificio, sito in Comune di Anzola Dell'Emilia (BO), via Sparate n. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3784 del 31/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno uno AGOSTO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CASEARIA SANT'ANNA SRL per l'impianto destinato ad attività di Caseificio, sito in Comune di Anzola Dell'Emilia (BO), via Sparate n. 1.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società CASEARIA SANT'ANNA SRL (C.F. e P.IVA 02554921201) per l'impianto destinato ad attività di Caseificio, sito in Comune di Anzola Dell'Emilia (BO), via Sparate n. 1, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-3109 del 19/06/2017, con scadenza di validità in data 05/07/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento prot. n. 14960 del 06/07/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di XXXX}.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-3109 del

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna. ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

19/06/2017, con scadenza di validità in data 05/07/2032 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
6. Obbliga la società CASEARIA SANT'ANNA SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società CASEARIA SANT'ANNA SRL (C.F. e P.IVA 02554921201) con sede legale in Comune di Anzola Dell'Emilia (BO), via Sparate n. 1, per l'impianto sito in Comune di Anzola Dell'Emilia (BO), via Sparate n. 1, ha presentato, nella persona di Sghinolfi Stefano, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Anzola Dell'Emilia in data 26/02/2019 (Prot. n. 4717)

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica, in seguito alla richiesta di ampliamento dello stabilimento del caseificio.

- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola Dell'Emilia, con propria nota Prot. n. 4780 del 27/02/2019 (pratica SUAP n. 1/2019), pervenuta agli atti di ARPAE in data 27/02/2019 al PG/2019/31991 e confluito nella **Pratica SINADOC 8264/2019**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola Dell'Emilia, con proprie note Prot. n. 11214 del 08/05/2019, pervenuta agli atti di ARPAE in data 08/05/2019 al PG/2019/72659 e Prot. n. 12594 del 21/05/2019, pervenuta agli atti di ARPAE in data 22/05/2019 al PG/2019/80530, ha trasmesso documentazione integrativa alla domanda al fine di completare la domanda con ulteriore documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 22/05/2019, PG/2019/81042, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Burana, con nota Prot. n. 8571 del 29/05/2019 pervenuta agli atti di ARPAE di Bologna in data 30/05/2019 al PG/2019/85720, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola Dell'Emilia, con nota pervenuta agli atti di ARPAE in data 30/05/2019 al PG/2019/85586, ha trasmesso parere favorevole di impatto acustico del Comune di Anzola dell'Emilia del 27/05/2019 (Prot. n. 13160) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Anzola Dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 902,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.07 pari a

---

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

€ 606,00.

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 31/07/2019

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Stefano Stagni<sup>11</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>11</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CASEARIA SANT'ANNA SRL**  
**Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Via Sparate n. 1**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico, in fosso di campagna, di acque reflue industriali costituite dalle acque reflue provenienti dall'attività di caseificio svolta dalla ditta Casearia di Sant'Anna s.r.l. e dall'attività di confezionamento del Parmigiano Reggiano svolta dalla ditta Cetranna srl (ivi comprese le rispettive acque reflue domestiche) sottoposte a trattamento depurativo di tipo biologico a ciclo S.B.R. (Sequencing Batch Reactor); allo scarico di acque reflue industriali in uscita dal depuratore vengono aggiunte le acque reflue derivanti dall'impianto ad osmosi inversa impiegato per la concentrazione del siero, che dopo aver attraversato il pozzetto di campionamento (pozzetto n. 13), giungono allo scarico miscelandosi con le acque di dilavamento non contaminate delle aree esterne e delle coperture.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso XXXX (competenza amministrativa del Comune di XXXXXX. Vedi Allegato XXXX al presente atto).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico sul suolo mediante sub-irrigazione di acque reflue domestiche (competenza amministrativa del Comune di XXXXXX. Vedi Allegato XXXX al presente atto).

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione in acque superficiali (nome corpo idrico) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni

costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

## Prescrizioni

1. Lo scarico nel punto di controllo (pozzetto n. 13 indicato nella tavola 1 “gestione acque meteoriche rete scarichi datata mag. 2019), deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali;
2. Dovrà essere garantito, eventualmente attraverso accordo di tipo privatistico tra le due aziende, l'accesso del personale di vigilanza ad entrambi gli stabilimenti per l'esecuzione delle verifiche/campionamenti inerenti la presente matrice ambientale;
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - il pozzetto n. 13 in cui sarà eseguito il campionamento dovrà essere mantenuto in buone condizioni di pulizia soprattutto per quanto riguarda gli eventuali depositi sul fondo dello stesso in quanto l'eventuale prelievo delle acque non potrà essere eseguito nella fase di caduta per mancanza di dislivello tra la condotta in entrata e quella in uscita; per tale ragione il titolare dello scarico dovrà garantirne la regolare pulizia;
  - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
  - tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia mantenendo l’accesso libero da rovi ed arbusti
  - le botole di copertura dei pozzetti identificati con i nn. 13 e 26 tavola 1 “gestione acque meteoriche rete scarichi datata mag. 2019” dovranno essere realizzati in materiale leggero e dovranno essere facilmente sollevabili, identificati con le rispettive numerazioni e mantenute pulite ed in perfetta efficienza per tutto l’arco dell’anno;
  - Il sistema di depurazione centralizzato dovrà essere provvisto di un dispositivo automatico di allarme (visivo/sonoro) che segnali eventuali anomalie di funzionamento dell’impianto stesso;
  - Le fosse imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
  - gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue (quindi anche le fosse Imhoff ed i degrassatori a servizio delle acque reflue domestiche di entrambi gli stabilimenti) siano

- sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
  - sulle aree esterne non siano svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne deve essere realizzata nel rispetto della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006;
  - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
4. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni impartite dal Consorzio della Bonifica Burana nel proprio parere prot.n.8571 del 29/05/2019 agli atti di ARPAE AACM in data 30/05/2019 al PG/2019/85270, quivi allegato;
5. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Copia della precedente autorizzazione unica ambientale rilasciata da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-3109 del 19/06/2017 Sinadoc 5112/2016 comprensivo di elenco della

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice n°25, 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

-----

Pratica Sinadoc 8264/2019

Documento redatto in data 03/06/2019



Direzione e Sede:  
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena  
Tel. 059.416511 - Fax 059.239063  
E-mail: segreteria@consorzioburana.it  
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it  
Sito web: www.consorzioburana.it  
Cod. Fisc.: 94149560362

Spett.le  
**S.U.A.P.**  
**del Comune di Anzola dell'Emilia**  
Via Grimandi 1  
40011 Anzola dell'Emilia BO

Ala c.a. Dott.ssa Cinzia Pitaccolo  
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it

Solo

Spett.le  
**ARPAE**  
**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di**  
**Bologna**  
Via San Felice 25  
40122 Bologna BO

Ala c.a. Geom. Siro Albertini  
aoobo@cert.arpa.emr.it

Solo

**Referente:** Settore Eserc. Manut. Destra Panaro  
**Resp.:** Ing. Andrea Simani  
**Tecnico istrutt.:** Geom. Flavio Morselli

**OGGETTO:** Pratica AUA 1/2019. *Trasmissione procedimento automatizzato/ordinario relativo alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale. Modifica sostanziale AUA n°15/2015. Casearia di S. Anna s.r.l. con sede in Anzola Emilia, Via Sparate n°1.*  
**Bacino idraulico dello Scolo Romitta Superiore.**  
**Parere di Competenza.**

Con riferimento alla comunicazione di Codesto Spett.le S.U.A.P. avente prot. n. 4780 del 27/02/2019, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 3122 del 27/02/2019, a seguito della verifica degli elaborati integrativi ricevuti in data 22/05/2019 avente prot. S.U.A.P. n. 12594 e acquisito dallo scrivente con prot. n. 8129 si conferma **parere idraulico favorevole** come precedentemente espresso con lettera prot. consorziale n. 4528 del 19/03/2019 le cui prescrizioni sono di seguito esposte:

- a fronte di un compendio che interessa una superficie complessiva calcolata di 17.900 m<sup>2</sup> (tra fabbricati esistenti e recenti ampliamenti) sono stati posti in essere e in progetto i seguenti sistemi idraulici compensativi:
  - utilizzo di una pavimentazione drenate certificata a servizio di una superficie di 8.000 m<sup>2</sup>;
  - per le nuove aree impermeabilizzate è stato realizzato un sistema di compensazione idraulica avente un volume di laminazione di 377,00 m<sup>3</sup> costituito da una vasca a cielo aperto. A valle di tale vasca è stata posta una "bocca tarata" con condotta circolare DN 80 mm;
  - a servizio dell'intero compendio verrà realizzato un ulteriore sistema di compensazione idraulica costituito da un fossato esterno ma insistente nella medesima proprietà. Tale sistema avrà un volume di laminazione di 418,00 m<sup>3</sup> e una "bocca tarata", con condotta circolare DN 300 mm posta a valle nel punto terminale del fossato stesso al fine di non gravare sul reticolo di scolo ricevente con maggiori portate post opera;

V:\moreich\Documenti Word Reich\S. Giovanni in Persiceto\Andrea Simani\2019-8129\_ parere ok.doc

- i sistemi di laminazione nel suo complesso rimarranno a carico dell'Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo;
- in uscita dai sistemi di laminazione sopra descritti non potranno esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vadano ad aggravare il territorio esterno a detto Complesso produttivo, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate;
- a opere concluse, dovrà essere rilasciata allo scrivente Consorzio da parte della Direzione dei Lavori un'apposita dichiarazione di conformità dell'intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle presenti prescrizioni.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la sede consorziale di San Giovanni in Persiceto.

Distinti saluti.

**IL PRESIDENTE**  
(Francesco Vincenzi)



## Autorizzazione Unica Ambientale

CASEARIA DI SANT 'ANNA Srl - Comune di Anzola dell'Emilia - via Sparate n° 1

### ALLEGATO B

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di caseificio svolta dalla società CASEARIA DI SANT'ANNA Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via Sparate n° 1, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CASEARIA DI SANT'ANNA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate e coerentemente alla normativa regionale DGR 2236/2009 e smi: :

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CALDAIA 1 PRODUZIONE VAPORE – POT. TERMICA NOMINALE 2325 KW

Portata massima .....	2800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8,4 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	(**) 250 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	(*) 35 mg/Nm <sup>3</sup>

. I valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento: 3%

(\*) valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è metano

(\*\*) Valore limite da rispettare entro il 01/01/2030 ai sensi dell'art 273bis, comma 5 del DLgs 152/06.

Il punto di emissione E1 è proveniente da impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017, in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06. Poichè la potenzialità termica nominale dell'impianto termico supera il valore di 1 MW, restano fermi gli obblighi introdotti dal DLgs. 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto fino al 31.12.2029 non dovrà essere superato il valore previsto dal DLgs n°152/06, Allegato 1, Parte III, Punto 1.3 per i medi impianti di combustione esistenti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>
--	------------------------

## EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA 2 PRODUZIONE VAPORE – POT. TERMICA NOMINALE 1550 KW

Portata massima .....	1900 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8,4 m
Durata massima .....	3 h/g

### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	(* ) 35 mg/Nm <sup>3</sup>

. I valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento: 3%

(\* ) valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è metano

---

## EMISSIONE E3

PROVENIENZA: VASCHE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE

Portata massima .....	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	4 m
Durata massima .....	18 h/g

### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido solfidrico .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particolato;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- M.UNICHIM 634:1984; DPR 322 del 15.04.1971 appendice 8 per la determinazione del solfuro di idrogeno;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più

gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E2 ed E3 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione. La messa a regime dovrà avvenire non oltre il 30.06.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento del punto di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;  
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare

la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società CASEARIA DI SANT'ANNA Srl dovrà osservare, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2 ed E3.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CASEARIA DI SANT'ANNA Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE .



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CASEARIA SANT'ANNA SRL**  
**Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Via Sparate n. 1**

**ALLEGATO A**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Casearia Sant'Anna SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Anzola dell'Emilia nella situazione invernale, mentre dichiara necessaria di verifica nella situazione estiva.

Il Comune di Anzola dell'Emilia con propria nota Prot.n. 13160 del 27/05/2019, sentito ARPAE Servizio Territoriale, ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 05/12/2018 da Ing. Stefano Schiavina e Dott. Davide Marcheselli, in qualità di tecnici in acustica iscritti all'Albo incaricati dalla società CASEARIA SANT'ANNA relativamente all'impianto in oggetto.

**Prescrizioni**

1. La ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni del parere espresso dal Comune di Anzola dell'Emilia che fa parte integrale e sostanziale del presente allegato.
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 8264/2019

Documento redatto in data 03/06/2019



## Comune di Anzola dell'Emilia

### Area Tecnica

Via Grimandi 1  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
Tel. 051 6502111  
Fax 051 731598  
www.comune.anzoladellemlia.bo.it  
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it  
cod. amm. ANZOLAEM

Spettabile  
**ARPAE - Bologna**  
**Struttura Autorizzazioni e Concessioni**  
Pec: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Trasmissione a mezzo P.E.C.  
Pratica n. AUA 1/2019  
protocollo numero : 2019/0013480  
data:

**Oggetto:** *Trasmissione parere del Servizio Ambiente relativo all'Autorizzazione Unica Ambientale 1/2019 - Ditta: Casearia di sant'Anna S.R.L. Via Sparate N. 1 40011 Anzola dell'Emilia*

Unitamente alla presente, si trasmette il parere di competenza del Servizio Ambiente del Comune di Anzola dell'Emilia rilasciato in data 27/05/2019 con prot. n. 13160 relativo all'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta Casearia di sant'Anna S.r.l. con sede in Anzola dell'Emilia, Via Sparate N. 1, richiesta con prot. 4717/19 a Voi trasmessa con prot. 4780/19.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. (051/650.21.70 – referente tecnico Federica Negrelli 051/650.21.81)

Il responsabile SUAP  
Dott.ssa Cinzia Pitaccolo

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)*



**Area Tecnica**

Via Grimandi 1  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
Tel. 051 6502111  
Fax 051 731598  
www.comune.anzoladellemilia.bo.it  
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it cod.  
amm. ANZOLAEM

Spett.le

**Sportello Unico Attività Produttive ed  
Edilizia**

**Aldo Ansaloni**

Tel. 051/6502112  
aldo.ansaloni@comune.anzoladellemilia.bo.it

**Sede**

---

Pratica numero AUA 1/2019

Protocollo 2019/0013160

Data 27/05/2019

**oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLA MATRICE  
ACUSTICA Legge Quadro n. 447/95 – DGR 673 del 16/04/2004 D.Lgs.  
152/2006 – D.P.R. 59/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.**

**IL RESPONSABILE**

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 26/02/2019 al prot. 4717, tendente ad ottenere l'A.U.A.:

per la Ditta: Casearia di sant'Anna S.R.L. con sede legale in Anzola dell'Emilia Via Sparate N.1 P.I. 02554921201  
fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO), Via Sparate, 1  
attività svolta: caseificio;

Vista la relazione tecnica ARPAE (rif. SINADOC 8264/2019) pervenuta al Protocollo comunale in data 22/05/2019 col n. 12957 del 24/05/2019, predisposta sulla base della Valutazione previsionale di impatto acustico del 05/12/2018, come successivamente integrata volontariamente in data 09/01/2019, redatta dai tecnici competenti in acustica ambientale, dott. Marcheselli Davide e ing. Schiavina Stefano, dalla quale è emerso che:

- sono stati individuati i ricettori più prossimi e influenzati dalle sorgenti acustiche dell'attività attuali e future (tenuto conto che l'area oggetto di studio confina a sud con via Sparate sulla quale affacciano alcune abitazioni ed attività commerciali/artigianali, confina a nord e nord-est con aree verdi agricole, a sud-est con la strada SP2, oltre la quale sono presenti alcune abitazioni; sono presenti inoltre alcune abitazioni anche in direzione nord-est oltre via Bassa). Il recettore R1 si trova in classe acustica IV, i recettori R2 e R3 sono in classe acustica III;
- la verifica ante-operam (stato di fatto) è stata eseguita attraverso la caratterizzazione del rumore residuo in un punto sufficientemente distante dalle sorgenti sonore presenti all'interno del sito in esame e rappresentativo del clima



acustico medio dell'area stessa; ciò non essendo possibile spegnere completamente gli impianti di condizionamento-refrigerazione;

- al fine della caratterizzazione del livello differenziale è stato considerato il funzionamento contemporaneo di tutte le sorgenti sonore presenti;
- il valore dei livelli sonori misurati nei punti individuati presso i ricettori individuati mostrano un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora per il periodo diurno e notturno;
- tutti i livelli sonori attesi risultano ampiamente inferiori ai limiti di classe acustica previsti; anche per il limite differenziale si ha il rispetto dei limiti diurni e notturni;
- durante la campagna di misurazione non è stato possibile raggiungere la condizione di massimo disturbo in quanto alcuni impianti di condizionamento-refrigerazione per la stagionatura non entrano in funzione nel periodo invernale.

Richiamato pertanto il parere di ARPAE Distretto Urbano, riportato a conclusione della sopraccitata relazione tecnica, FAVOREVOLE con la seguente prescrizione:

- entro il mese di luglio 2019 dovrà essere presentata ad ARPAE ST una DOIMA relativa alle sorgenti sonore (gruppi frigoriferi) a servizio degli impianti di stagionatura non funzionanti nel periodo invernale.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Visto la Legge 447/95;

Visto D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997

Visto il DGR n. 673/2004;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

### ESPRIME

#### **PARERE FAVOREVOLE con la seguente prescrizione:**

**- entro il mese di luglio 2019 dovrà essere presentata ad ARPAE ST, per il tramite del SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia, una DOIMA relativa alle sorgenti sonore (gruppi frigoriferi) a servizio degli impianti di stagionatura non funzionanti nel periodo invernale**

ai sensi del quadro normativo vigente, per quanto sopra esposto, alla Ditta Casearia di sant'Anna S.r.l. per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via Sparate n. 1 al rilascio dell'AUA in merito alla matrice acustica per gli immobili individuati nella richiesta di cui sopra.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL DIRETTORE  
AREA TECNICA  
(arch. Aldo Ansaloni)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**